

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO PER LA FAMIGLIA" ONLUS



Il giorno **22/10/2020**, alle ore 9.00 in prima convocazione andata deserta, e alle **ore 20.15** in seconda convocazione, presso la sede in via Caronelli 14 a Conegliano (TV) si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE "CENTRO PER LA FAMIGLIA" ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento dello Statuto ai sensi del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente accerta che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile e dell'art.6 dello Statuto dell'Associazione, è regolarmente costituita essendo state espletate le relative formalità e che, in seconda convocazione, potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono presenti n. 9 Soci, di cui n. 4 personalmente, n. 2 da remoto (come previsto dal DPCM del 18/10/2020 per l'emergenza sanitaria in corso), n. 3 per delega e n. 6 assenti.

Il documento con i nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, rimane agli atti dell'Associazione.

Ai sensi dello Statuto, l'avv. Giovanni Ghio, Presidente dell'Associazione assume la presidenza dell'Assemblea, e chiama a fungere da segretario, su designazione degli intervenuti, la dott.ssa Concetta Conson, segretaria dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura del testo del nuovo Statuto soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati modificati e fornendo le opportune informazioni in merito a tali variazioni, facendo presente che si rendono necessarie per uniformarsi alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, così detto "Codice del Terzo Settore".

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità il nuovo Statuto con tutte le modifiche illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto così come approvato dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 21.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

REGISTRATO A CONEGLIANO il 26/10/2020
al n. 2934 serie 3 Riscorsi € 2
(Euro) _____



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO PER LA FAMIGLIA APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 03/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione "Centro per la Famiglia" – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), codice fiscale 91002510260, iscritta al relativo registro a seguito di provvedimento n. 2013/55915 del 31/12/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, si costituisce Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale denominato: "Centro per la famiglia APS" ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in via Caronelli n. 14, nel Comune di Conegliano (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione, di ispirazione cristiana, si propone come finalità primaria il benessere della famiglia e di ogni persona nel rispetto delle scelte individuali e nell'accoglienza di tutti.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. a) dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. d) dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017: educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

1. Gestione di un **Consultorio Familiare Socio-Educativo** finalizzato alla consulenza e all'assistenza alla persona, alla coppia ed alla famiglia per problemi relativi alla dimensione etica, psicologica, pedagogica, sessuale, sociale e legale;
2. Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione su problemi relazionali della famiglia e in genere dei contesti sociali;
3. Attività di formazione e di aggiornamento rivolte alle famiglie, ai singoli, agli operatori sociali e gruppi sociali e ai volontari;
4. Formazione graduale e armonica delle persone e delle relazioni interpersonali;
5. Ricerca sociologica e la formazione culturale e professionale – anche in collegamento con altre istituzioni educative e sociali del territorio – al fine di garantire la migliore rispondenza possibile del servizio ai bisogni della collettività;
6. Mediazione familiare, con particolare riguardo alla tutela dei minori;
7. Prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree psicologica, pedagogica, sessuale;
8. Istruzione e formazione per insegnanti, genitori, ragazzi, coppie, animatori e operatori sociali e consultoriali e adulti;
9. Sensibilizzazione e promozione di una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti il servizio consultoriale;
10. Collaborazione con Enti, Gruppi o Associazioni aventi finalità analoghe, anche mediante la prestazione dell'opera dei propri associati, sempre in riferimento agli intenti specifici dell' associazione stessa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19,
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno,
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

In particolare, per quanto riguarda le quote associative, la qualità di associato si perde qualora non ne venga effettuato il versamento per almeno due anni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10 (Quota sociale)

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea, che può deliberare anche la non corresponsione.

La quota è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione; non sono altresì elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 11 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Comitato Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

ART. 12 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In ogni caso, ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o lettera spedita al recapito risultante dal libro degli associati oppure, in caso non siano possibili le suddette modalità, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati.

In tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al secondo periodo precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione,
- approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale,
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, con voto segreto,
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con voto segreto,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, con voto segreto,
- delibera sull'esclusione degli associati, con voto segreto,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo può cooptare al più 2 membri, in qualità di esperti; questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e ad esso può partecipare il Coordinatore dell'Equipe del Consultorio Familiare Socio-Educativo.

Le riunioni sono convocate dal presidente almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (inviata via posta ordinaria, fax, e-mail) contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al periodo precedente, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- nomina il Coordinatore dell'Equipe del Consultorio Familiare Socio-Educativo, il Tesoriere ed il Segretario,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in particolare quelli previsti dall'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Comitato Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del suddetto Comitato.

ART. 17 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Comitato Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta e indirizza l'attività esterna dei consulenti e dei collaboratori del Consultorio Familiare Socio-Educativo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Comitato Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- predispone, unitamente al Comitato Direttivo, il bilancio preventivo che deve essere approvato dall'assemblea dei soci,
- redige, unitamente al Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea dei soci,
- sovrintende alla tenuta della contabilità ed a quanto ed essa attinente con particolare riguardo alla dinamica delle entrate e delle spese,
- provvede alla tenuta dei registri contabili ed alla conservazione della dovuta documentazione,
- autorizza le spese e verifica le entrate.

ART. 20 (Segretario)

Il Segretario è nominato dal Comitato Direttivo, anche fra i non soci, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla gestione ordinaria della sede (in particolare: apertura, manutenzione, pagamento delle utenze, disbrigo della corrispondenza),
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci e dei volontari,
- provvede a gestire l'attività interna del Consultorio Familiare Socio Educativo secondo le modalità concordate con il Comitato Direttivo,

- provvede alla redazione delle schede utenti del Consultorio Familiare Socio Educativo ed elabora i dati per la relazione di sintesi annuale,
- provvede alla redazione e alla conservazione delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche e dei verbali delle riunioni degli organi associativi.

ART. 21 **(Coordinatore dell'Equipe del Consultorio Familiare Socio Educativo)**

Il Coordinatore dell'Equipe del Consultorio Familiare Socio Educativo è nominato dal Comitato Direttivo, anche fra i non soci, ed opera in accordo con lo stesso.

Ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede l'equipe dei collaboratori del Consultorio ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, comunque non meno di sei volte l'anno,
- si avvale della collaborazione degli operatori onde incrementare e migliorare il servizio di consulenza, nonché per programmare incontri specifici da tenere presso la sede del consultorio,
- contatta eventuali collaboratori per lo svolgimento di attività esterna.

Art. 22 **(Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o di eventuali aderenti (qualora tra gli associati ci siano anche associazioni),
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali,
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 23 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



**ART. 24
(Beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 25
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 26
(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 27
(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del segretario, presso la sede dell'associazione.

**ART. 29
(Personale retribuito)**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 31
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32
(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;



L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**STATUTO APPROVATO A CONEGLIANO (TV)
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2020**

